



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2023

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, unitamente all'esenzione dall'AIR per le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, comma 1, e 14, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2023.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

TITOLO: Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*”.

Amministrazioni competenti per materia: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, e Ministri: della difesa; dell'economia e delle finanze; delle imprese e del made in Italy; del lavoro e delle politiche sociali; della salute; dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito.

La presente relazione ATN è stata predisposta con riferimento ai contributi pervenuti ed inerenti alle seguenti materie:

- 1) Disposizioni in materia finanziaria e fiscale: **articoli 2, 3, 4, 6 e 7.**
- 2) Disposizioni in materia sanitaria: **articolo 9.**
- 3) Disposizioni in materia di università: **articolo 10, comma 1.**
- 4) Disposizioni in materia di difesa: **articoli 11 e 12.**
- 5) Disposizioni in materia di protezione civile: **articolo 13.**
- 6) Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali: **articolo 14.**
- 7) Disposizioni in materia di imprese e made in Italy: **articolo 15.**

Disposizioni in materia finanziaria, fiscale: Articoli 2 (*Rideterminazione del valore delle crypto-attività*); **3** (*Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi*); **4** (*Assegnazione agevolata ai soci*); **6** (*Proroga termini finanziari*); **7** (*Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale*).

Referente ATN: Ufficio legislativo-finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'**articolo 2** del decreto-legge in esame modifica il termine entro il quale i contribuenti interessati possono procedere alla rideterminazione del valore delle cripto-attività, possedute alla data del 1° gennaio 2023, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota fissata al 14 per cento.

A tal fine, era originariamente previsto il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2023; inoltre, al fine di agevolare l'accesso al descritto regime, era altresì stabilito che il versamento dell'imposta potesse essere rateizzato, fino a tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data, corrispondendo sulle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3 per cento annuo.

Successivamente, l'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2023, n. 87, ha disposto una proroga di tale termine al 30 settembre 2023. Appare ora necessario, in ragione della complessità dell'operazione di affrancamento, concedere ai contribuenti un'ulteriore proroga al 15 novembre, in modo da agevolare l'adesione a tale regime.

L'obiettivo della norma di cui all'**articolo 3** è quello di agevolare quei contribuenti che, alla data del 4 luglio 2023, avessero la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di luglio 2023 in alcuni territori della Regione Lombardia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Difatti, come spesso accade quando si verificano eventi eccezionali di tal tipo, si è tenuta in considerazione la circostanza per cui i soggetti interessati da eventi di tal tipo non siano verosimilmente in grado di effettuare tempestivamente i versamenti tributari e contributivi che sono ordinariamente tenuti ad eseguire, soprattutto quelli a breve scadenza rispetto al verificarsi degli eventi stessi.

L'obiettivo della disposizione in commento è, dunque, quello di prevedere una remissione in termini per l'effettuazione degli adempimenti versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti in esame, se scadenti nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, per evitare che questi ultimi, impossibilitati a causa dei predetti eventi ad ottemperare agli obblighi fiscali e contributivi, possano incorrere nell'applicazione di sanzioni ed interessi.

Allo stesso tempo, la norma ha lo scopo di supportare i medesimi soggetti anche da un punto di vista economico, in quanto con la sospensione di termini di versamenti si differisce l'esborso delle somme dovute, garantendo così agli stessi una maggiore disponibilità economica.

L'articolo 4 proroga al 30 novembre 2023 il termine del 30 settembre 2023 previsto dall'articolo 1, commi da 100 a 105, della legge n. 197 del 2022 per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali nonché proroga il medesimo termine per il versamento delle relative imposte sostitutive.

Il termine del 30 settembre 2023 è stato ritenuto troppo stringente, anche per la concomitanza con altre scadenze fiscali. Una richiesta di un più ampio termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali è stata anche oggetto di un'interrogazione 5-01306 a risposta scritta pubblicata il 13 settembre 2023 nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze).

In tale interrogazione, gli Onorevoli interroganti, sulla scorta delle segnalazioni ricevute, hanno chiesto al Ministro dell'economia e delle finanze di sapere "quali iniziative di tipo normativo si intendano introdurre al fine di concedere un maggior termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali".

L'articolo 6 estende al 30 novembre 2024 il termine entro il quale i contribuenti soggetti al regime forfetario possono adempiere, per il periodo d'imposta 2021, agli obblighi informativi previsti dall'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La disposizione ha lo scopo di conseguire un efficace coordinamento tra le esigenze informative previste dal citato articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e la nuova disciplina, in fase di attuazione, in materia di concordato preventivo biennale, prevista dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "*Delega al Governo per la riforma fiscale*".

Con la predetta legge delega, all'articolo 17, comma 1, lettera g), n. 2, è stato previsto che per i contribuenti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, la proposta per la definizione della base imponibile del concordato preventivo biennale, ai fini della imposta sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, potrà essere formulata dall'Agenzia delle entrate in base all'incrocio delle banche dati e le nuove tecnologie a disposizione della stessa, ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale per i soggetti a cui si rendono applicabili.

Pertanto, l'intento perseguito dall'articolo 6 è quello di ampliare il termine per comunicare le informazioni previste dall'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di garantire un migliore coordinamento con la normativa in tema di concordato preventivo biennale.

L'articolo 7 si rende necessario in quanto mira ad anticipare dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023 il termine di utilizzo, anche da parte del cessionario, dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta – di cui all'articolo 1, commi da 2 a 9, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 – riconosciuti a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale, in cui si inserisce **l'articolo 2** è rappresentato dall'articolo 1, commi da 126 e 135, della legge 29 dicembre 2023, n. 197.

In particolare, il comma 126 della predetta legge ha modificato l'ambito di applicazione dell'articolo 67, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico in materia di imposte sui redditi, prevedendo alla lettera c-sexies) l'imponibilità dei redditi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Il legislatore ha, inoltre, definito questa innovativa categoria di beni, stabilendo che per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

Con particolare riferimento al regime impositivo di tali plusvalenze, il medesimo è contenuto negli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che disciplinano, rispettivamente, il regime della dichiarazione, del regime del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito. Per tutti i predetti regimi, il legislatore ha previsto l'applicazione di una tassazione sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota proporzionale pari al 26 per cento.

L'articolo 3 è inteso a prevedere una remissione in termini per l'effettuazione dei versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti coinvolti nei gravi eventi alluvionali verificatisi, nel mese di luglio 2023, in alcuni territori della Regione Lombardia. Pertanto, stante lo stato emergenziale, esso deroga alla normativa ordinaria in materia di versamenti tributari e contributivi.

Per quanto concerne **l'articolo 4** si fa presente quanto segue.

L'articolo 1, commi da 100 a 105, della Legge n. 197 del 2022 (Legge di bilancio 2023) ha stabilito che le Snc, Sas, S.r.l., S.p.A. e S.a.p.a. che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci:

- beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione;

- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap - nella misura dell'8% o del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione - sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'agevolazione si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni e che, entro il 30/9/22, si trasformano in società semplici.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato in 2 rate:

- 1) il 60% entro il 30/9/23;
- 2) il 40% entro il 30/11/23.

L'articolo 4 del decreto-legge in commento interviene a prorogare al 30 novembre 2023 il suddetto termine del 30 settembre sia ai fini del perfezionamento dell'operazione che del versamento dell'imposta sostitutiva.

L'**articolo 6** si rivolge a quei contribuenti che applicano il regime forfetario disciplinato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, commi 54 e seguenti.

Nei confronti di tali contribuenti sono previsti specifici obblighi informativi ai sensi dell'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tale disposizione stabilisce infatti che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi, individui specifici obblighi informativi, relativamente all'attività svolta, per i contribuenti che applicano il regime forfetario.

In tale contesto e tenuto conto della nuova disciplina per la definizione della base imponibile del concordato preventivo biennale, è emersa l'esigenza di ampliare il termine entro il quale i contribuenti soggetti al regime forfetario sono tenuti ad adempiere agli specifici obblighi informativi per il periodo d'imposta 2021.

L'**articolo 7** del provvedimento in esame interviene all'articolo 1, commi 7 e 8, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e all'articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 al fine di

anticipare dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023 il termine di utilizzo, anche da parte del cessionario, dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta ivi disciplinati.

In particolare, l'articolo 1, commi da 2 a 6, della legge n. 197 del 2022 e l'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2023, riconoscono dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, in diversa misura a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale, rispettivamente nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023.

Inoltre, il comma 3, prevede che, qualora in sede di monitoraggio dell'applicazione dei crediti d'imposta dovessero emergere dei residui rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, al fine di attribuire misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche. L'integrazione delle risorse di cui al comma in analisi può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'**articolo 2** del provvedimento in esame incide sulle disposizioni recate:

- dall'articolo 1, commi da 126 e 135, della legge 29 dicembre 2023, n. 197;
- dall'articolo 67, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che disciplinano, rispettivamente, il regime della dichiarazione, del regime del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito. Per tutti i predetti regimi, il legislatore ha previsto l'applicazione di una tassazione sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota proporzionale pari al 26 per cento.

Con riferimento all'**articolo 3** si fa presente che il comma 1 individua l'ambito soggettivo di applicazione della norma, prevedendo che la stessa si applica ai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori della Regione Lombardia interessati dagli eccezionali eventi alluvionali che si sono verificati nel medesimo mese. Si prevede, nello specifico, che tali soggetti, i quali non hanno potuto effettuare i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023 in quanto impossibilitati a causa dei predetti eventi meteorologici eccezionali, possano essere rimessi in termini ed effettuare tali

versamenti entro il 31 ottobre 2023, in un'unica soluzione, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.

Il comma 2 specifica, altresì, che non si fa luogo a restituzione delle somme che, nelle more, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzioni ed interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento.

L'articolo 4 del decreto-legge in commento incide sull'articolo 1, commi da 100 a 105, della legge n. 197 del 2022 in materia di proroga i termini ivi previsti.

L'articolo 6 incide in modo indiretto sull'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedendo un termine più ampio per adempiere agli obblighi informativi.

L'articolo 7 del provvedimento incide sull'articolo 1, commi 7 e 8, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e sull'articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Gli interventi normativi qui esaminati sono compatibili con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Si ritiene che gli interventi normativi siano compatibili con i principi in questione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Riguardo alle disposizioni qui esaminate è stata verificata l'assenza di rilegificazioni nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non si è a conoscenza dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità nelle materie oggetto delle disposizioni qui esaminate

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Gli interventi normativi di cui agli **articoli 3, 4, 6 e 7** sono compatibili con l'ordinamento europeo.

Anche l'**articolo 2** appare pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario, il quale riserva alla competenza dei singoli Stati membri la potestà impositiva in materia di imposte sui redditi, seppur nel limite del rispetto dei principi comunitari

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Gli interventi normativi in esame appaiono compatibili con gli obblighi internazionali dell'Italia.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di decisioni giurisprudenziali, né di giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee in relazione agli interventi in argomento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di decisioni giurisprudenziali, né di giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione agli interventi in argomento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Con riferimento alle disposizioni qui esaminate non risultano, allo stato attuale, indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione, da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Si fa presente che nelle disposizioni in commento non vengono introdotte nuove definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nell'**articolo 2** si ricorre alla tecnica della novella legislativa laddove è presente una modifica espressa a disposizioni vigenti, ossia l'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2023, n. 87, nel cui corpo normativo vengono sostituite le parole: "30 settembre 2023" con le parole: "15 novembre 2023".

Per gli **articoli 3 e 6** non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

L'**articolo 4** fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per modificare la disciplina dell'agevolazione di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105, della legge n. 197 del 2022.

La disposizione di cui **all'articolo 7** interviene con novella all'articolo 1, commi 7 e 8, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e l'articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, disponendo, in particolare, la sostituzione delle parole "31 dicembre 2023" con le parole "16 novembre 2023".

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Con riferimento alle disposizioni qui esaminate, non risultano effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e, pertanto, non si è provveduto alla loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Con riferimento alle norme in commento si fa presente che non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Con riferimento all'oggetto di cui **all'articolo 2** dello schema di decreto-legge, risulta aperta la delega legislativa, prevista dall'articolo 5, comma 1, lett. d), n. 8), della legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale prevede, come criterio direttivo della riforma dei redditi di natura finanziaria, la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basata sull'utilizzazione di tecnologie digitali. Tuttavia, l'articolo 2 dispone la mera proroga della disciplina transitoria di affrancamento del valore delle crypto-attività, introdotta dalla legge di bilancio per il 2023, esulando quindi dall'intervento riformatore di sistema che la predetta delega contempla.

Per quanto concerne gli **articoli 3, 4, 6 e 7** non si è a conoscenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Con riferimento alle disposizioni qui esaminate non sono previsti atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Con riferimento all'**articolo 2** sono stati pienamente utilizzati i dati e i riferimenti statistici in possesso dell'Amministrazione finanziaria, non essendo quindi necessario commissionare apposite elaborazioni statistiche all'ISTAT.

Data la natura della misura contenuta nell'**articolo 3**, non occorre la verifica della utilizzazione / aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del decreto.

Anche per quanto concerne le disposizioni di cui agli **articoli 4 e 7** non è stato necessario il ricorso all'ISTAT.

Disposizioni in materia sanitaria: Articolo 9 (*Proroga di termini in materia sanitaria*).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero della salute.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'**articolo 9** prevede che, nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco, finalizzata anche a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del PNRR, siano prorogati i termini (dal 1° ottobre 2023 al 1° dicembre 2023) della durata in carica dei componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui all'articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245.

La proroga si ritiene necessaria al fine di garantire, senza soluzione di continuità, il funzionamento delle citate Commissioni data la rilevanza che tali organi attualmente rivestono ai fini dell'operato dell'AIFA nella fase di istruttoria per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, ivi compresi tutti i vaccini, e, in generale, la funzioni di alta consulenza tecnico scientifica che le stesse assicurano ai fini dell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'AIFA.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

- decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e, in particolare, l'articolo 48 che disciplina l'istituzione dell'AIFA;
- decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, n. 245 recante Regolamento organizzativo e sul funzionamento dell'AIFA;
- decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 38 che ha prorogato la durata in carica dei componenti della CTS e CPR fino al 30 giugno 2023;

- decreto-legge 8 novembre 2022 n. 169, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196 e, in particolare, l'articolo 3 che prevede la soppressione della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) e che le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La disposizione in esame, intervenendo sull'originario e più volte modificato termine di scadenza previsto all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 152/2021, prevede lo spostamento di tale termine al 1° dicembre 2023 per la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, scaduti la prima volta il 20 settembre 2021. Quest'ultimo intervento è motivato in ragione del complesso processo di riorganizzazione della stessa Agenzia, volta a dare attuazione agli investimenti previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR in concomitanza con la riforma del sistema delle medesime Commissioni consultive: la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR), entrambe rilevanti per la fase istruttoria necessaria ai fini dell'immissione in commercio dei medicinali.

Gli interventi di proroga di dette Commissioni consultive – nominate per tre anni con decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2018 - sono avvenuti con i seguenti decreti-legge:

- una prima proroga al 30 giugno 2022 è stata disposta dall'art. 4, comma 8-duodecies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. Proroghe dei termini legislativi 2021, L. n. 15/2022);
- una seconda proroga, dal 30 giugno 2022 al 15 ottobre 2022, prevista dall'art. 35, comma 5, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (cd. Semplificazioni fiscali, L. n. 122/2022);
- una terza proroga, dal 15 ottobre 2022 al 28 febbraio 2023, disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DL. 169/2022 (L. 196/2022);
- una quarta proroga, dal 28 febbraio al termine del 30 giugno 2023, disposta dall'articolo 4, comma 9-novies del DL. 198/2022 (cd. Proroghe dei termini legislativi 2022, L. n. 14/2023);
- la quinta proroga, dal 30 giugno 2023 al 1° ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 87;
- la presente sesta proroga, dal 1° ottobre 2023 al 1° dicembre 2023, in forza della disposizione in esame.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

La disposizione in esame concerne la proroga della permanenza in carica dei componenti delle Commissioni tecnico-scientifiche istituite presso l'AIFA, nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia. L'ambito trattato può essere riconducibile alla materia "tutela della salute", rientrante

nella potestà legislativa concorrente, per la quale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, spetta allo Stato la definizione dei principi fondamentali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

La disposizione normativa è compatibile con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è compatibile con i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, previsti nell'articolo 118, 1° comma, Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Sono assenti rilegificazioni. Non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sono presenti all'esame del Parlamento progetti di legge che vertono su analoga materia.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità aventi ad oggetto la materia della norma proposta.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

La disposizione non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistere procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La disposizione non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere sulla norma proposta precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, né si ha notizia di giudizi pendenti sulla medesima o su analoga norma dinanzi al citato organo.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti giurisprudenziali, né giudizi pendenti, innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, in merito all'oggetto del presente intervento normativo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni sulla regolamentazione degli altri Stati membri relativa al medesimo oggetto del presente intervento normativo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nella norma proposta che risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla novella per modificare l'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La norma proposta non prevede effetti abrogativi impliciti, né norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono state introdotte disposizioni con effetto retroattivo, né di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla vigente disciplina.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi della norma proposta.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione della norma non è stato necessario utilizzare alcun dato statistico.

Disposizioni in materia di università: Articolo 10, comma 1 (Proroga di termini in materia di università e di istruzione).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'università e della ricerca.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Le disposizioni di cui **all'articolo 10** si rendono necessarie ed urgenti considerato che il VI quadrimestre delle procedure della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è stato istituito con il decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14 (articolo 6, comma 8).

In attesa dell'introduzione, in attuazione di specifici obiettivi individuati dal PNRR, dei c.d. gruppi scientifico-disciplinari (G.S.D.) in luogo dei settori concorsuali (S.C.), in via transitoria, si è provveduto a salvaguardare le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale in corso, garantendo l'applicazione a queste delle disposizioni relative ai settori concorsuali (benché in via di superamento).

Con la misura normativa in discorso si intende modificare il termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per il VI quadrimestre nell'ambito della tornata per l'abilitazione scientifica nazionale ASN 2021-2023, **estendendolo dal 7 ottobre 2023 al 7 dicembre 2023**, in considerazione del numero di domande pervenute entro il termine di scadenza previsto (7 giugno 2023) e al fine di consentire il regolare e proficuo svolgimento dei lavori delle Commissioni giudicatrici.

Con il non intervento si sarebbe con ogni probabilità paventato il rischio concreto di non riuscire a concludere le procedure, attualmente in corso, relative al VI Quadrimestre, non consentendo così il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La norma in esame si inserisce nell'ambito del quadro normativo nazionale volto alla realizzazione dell'obiettivo di completamento della riforma già avviata, modificando l'articolo 6, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sostituendo le parole: «7 ottobre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023».

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

La norma incide sull'articolo 6, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, determinando la posticipazione del termine del 7 ottobre al 7 dicembre 2023, consentendo la salvaguardia dei diritti di coloro che aspirano a conseguire, nell'ambito della "finestra" del VI Quadrimestre ASN 2021-2023.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

La norma è compatibile con l'attuale assetto costituzionale inerente alla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni. In particolare, risultano rispettati: la disposizione normativa di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione; i principi costituzionali di cui all'articolo 33, sesto comma, e i principi di imparzialità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa di cui all'articolo 97.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

La norma non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli altri enti locali, trattandosi di materia rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. La disposizione non prevede né determina, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

La norma non contiene rilegificazioni né la materia disciplinata è stata oggetto di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto*

La norma è coerente con i principi giurisprudenziali e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento normativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

La presente norma non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano sussistenti nella materia oggetto della presente norma di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

La normativa è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non vi sono linee prevalenti della giurisprudenza al riguardo, né risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente al medesimo o ad analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea*

Il carattere specifico delle misure contemplate dall'intervento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sul diritto allo studio in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Nella norma proposta non sono contenute nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si ricorre alla tecnica della novella legislativa al fine di posticipare il termine del 7 ottobre 2023 al 7 dicembre 2023, come precisato nel dettaglio nella Parte I, punto 3.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non risultano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

La norma proposta non ha effetti retroattivi, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

La norma non contiene indicazioni di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione della norma in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero dell'Università e della Ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Disposizioni in materia di difesa: articoli 11 (Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare) e **12** (Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero della difesa.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo recato **dall'articolo 11** è volto a differire al 31 gennaio 2024 il termine per gli adempimenti preliminari alla indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare fissati dall'articolo 69, comma 4, del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), che sono scaduti il 30 settembre 2023. In considerazione dei tempi ristretti entro i quali effettuare tutti gli atti del procedimento elettivo recati da tale articolo (decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare per l'indizione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni; pubblicazione del bando per le candidature al rinnovo almeno un mese prima della citata pubblicazione del dPCM) risulta necessario il differimento dei termini di conclusione del procedimento del citato rinnovo.

L'obiettivo dell'intervento normativo recato **dall'articolo 12** è quello di prorogare la data del 31 dicembre 2023 quale data di riferimento per la rilevazione della forza effettiva (e delle rispettive deleghe) utile alla prima misurazione della rappresentatività ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 5, della legge n. 46 del 2022.

In particolare, la proroga si rende necessaria al fine di disporre, nella sola fase di prima applicazione, di un quadro quanto più possibile aderente alla situazione "effettiva" delle deleghe conferite, includendo in esso, anche gli effetti delle eventuali revoche intervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 3. In tale quadro, la proroga della data di riferimento per la prima misurazione della rappresentatività al 31 gennaio 2024 è sicuramente più idonea a garantire il pluralismo, a sua volta espressione del principio di libera determinazione del militare.

Le proroghe, del resto, sono coerenti con il programma normativo del Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per l'articolo 11 il quadro normativo nazionale di tale materia specifica è regolato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il *Codice dell'ordinamento militare*; dalla legge 17 giugno 2022, n. 71 recante *Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura* (articolo 40) e dall'articolo 14 del

decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Per l'**articolo 12** la legge 28 aprile 2022, n. 46 recante *Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Gli articoli non incidono direttamente sulle leggi e i regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le disposizioni recate dal provvedimento disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere *d)* e *g)* e *l)* della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Gli interventi regolatori in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge concernenti analoga materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Le disposizioni del provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto delle disposizioni.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto delle disposizioni.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La disciplina prevista dalle disposizioni risulta coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Le disposizioni non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto al di fuori di quelle recate dalla citata legge n. 46 del 2022 (per l'articolo 12).

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non risultano atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. In ogni caso il controllo e il monitoraggio dell'intervento saranno effettuati dall'Amministrazione competente.

Disposizioni in materia di protezione civile: Articolo 13 (Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina).

Referente ATN: Settore legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

La disposizione in esame di cui all'articolo 13 si inserisce nel contesto emergenziale connesso alla crisi ucraina, rispondendo all'esigenza di assicurare la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione coordinate dai Presidenti delle Regioni in veste di commissari delegati e dai Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 04/03/2022 e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nei limiti di spesa di 36 milioni di euro.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il Sistema ordinamentale italiano in materia di protezione civile è disciplinato organicamente dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “*Codice della protezione civile*”.

Gli accadimenti occorsi nel territorio dell'Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile.

Vista l'eccezionalità della situazione, il Consiglio dei ministri, con deliberazione del 25 febbraio 2022, ha dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. Detto stato di emergenza è stato prorogato dal Consiglio dei ministri, dapprima, con deliberazione del 12 maggio 2022 (fino al 31 dicembre 2022) e successivamente con deliberazione del 28 dicembre 2022 (fino al 24 maggio 2023)

Con deliberazione del 28 febbraio 2022 il Consiglio dei ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. Detto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023.

Con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 04/03/2022 è stato previsto che: a) il Dipartimento della protezione civile avrebbe assicurato il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, ad integrazione di quanto previsto dall'ordinaria rete di accoglienza gestita dal Ministero dell'interno; b) le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano avrebbero assicurato, nell'ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile.

Con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è stato previsto che, ad integrazione della rete di accoglienza prevista dagli articoli 9 e 11 del D.lgs 18/08/2015 n. 142, con l'articolo 31 comma1, lett. a), il Dipartimento della protezione civile avrebbe definito ulteriori forme di "accoglienza diffusa" da realizzarsi con il supporto dei Comuni, soggetti del Terzo Settore, centri di servizio per il volontariato, i soggetti iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui al D.lgs 25/07/1998, n. 286.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario», è stato altresì disciplinato sul piano interno il regime di protezione temporanea, presupposto essenziale per l'accesso alle diverse misure assistenziali.

Con il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, è stata autorizzata la proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina e dello stato di emergenza per intervento all'estero di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022. Attraverso tale decreto sono stati disposti ulteriori finanziamenti per la prosecuzione delle attività di assistenza e di accoglienza sul territorio nazionale.

Con l'articolo 13 del decreto-legge n. 132 del 2023, al fine di consentire - senza ricorrere a nuovi prelievi dal Fondo per le Emergenze Nazionali - la prosecuzione, fino al predetto termine, delle forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, si autorizza il Dipartimento della protezione civile a riallocare, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, risorse per tale finalità, da erogare alle amministrazioni interessate nel corso della predetta annualità, attingendo a quota parte delle economie di spesa maturate per l'accoglienza diffusa.

La disposizione dispone che la copertura finanziaria agli oneri derivanti dalla norma, pari a 36 milioni euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo incide sia sulle disposizioni di cui all'articolo 31 comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, cit., con cui sono state disciplinate le attività di assistenza ed accoglienza in favore dei richiedenti protezione temporanea o di coloro che ne siano già beneficiari; sia sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 2023 n. 16 cit., autorizzando l'impiego delle relative disponibilità residue, nel limite massimo di 36 milioni di euro, per le finalità sopra richiamate.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo, che riveste i requisiti della straordinaria necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione (vengono, infatti, in rilievo attività di assistenza e accoglienza, connesse alla crisi ucraina, da proseguire fino al 31 dicembre 2023), non presenta elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo afferisce alla materia "protezione civile", di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le disposizioni di cui trattasi rispettano le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. In tali materie, i poteri legislativi e amministrativi possono anche trovare attuazione in forza della "chiamata in sussidiarietà", nel rispetto del principio di leale collaborazione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità. Come sopra evidenziato la disciplina in commento non invade funzioni di Regioni ed enti locali, sussistendo un titolo di competenza statale e risultando compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

In particolare, la ricerca della disponibilità delle strutture di accoglienza, tra quelle previste nel sistema di accoglienza a regime ordinario e in quello sussidiario, avviene secondo i diversi livelli di coordinamento, dal regionale al nazionale, che operano secondo il principio di sussidiarietà al fine di garantire il necessario supporto ai territori maggiormente interessati.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non è utilizzabile lo strumento della delegificazione, influendosi su uno stanziamento di risorse economiche già disposto con norma primaria.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano presenti in Parlamento progetti di legge vertenti su questioni specificamente oggetto delle disposizioni in parola.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni in esame non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, anche costituzionale, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.*

L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea e, in particolare, è coerente con la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto della disposizione normativa non si riscontra una giurisprudenza formatasi presso la Corte di giustizia dell'Unione europea.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto della disposizione normativa non si riscontra una giurisprudenza formatasi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né risultano giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Considerata la specificità del caso, non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto negli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Ad ogni modo, la Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, reca le disposizioni minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e per la promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi risultano corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

In relazione alle disposizioni in parola, non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo influisce sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'articolo in esame del decreto-legge *de quo* non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) Indicazione degli eventuali atti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione

Le attività di assistenza e accoglienza sono svolte in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni competenti e, pertanto, non è stato necessario coinvolgere l'Istat.

Disposizioni in materia di lavoro: Articolo 14 (*Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato*).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'articolo 14 novellando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e modificando il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dispone la proroga dell'adozione del regolamento di

riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il differimento del termine dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023.

La necessità ed urgenza di prorogare il termine per l'adozione del regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro delle politiche sociali deriva dalla complessità della riforma della struttura ministeriale che prevede il passaggio ad un'articolazione basata su tre dipartimenti, in luogo del segretariato generale, nonché l'acquisizione delle funzioni e delle risorse dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), che viene soppressa.

La previsione normativa è coerente con il programma di Governo che intende rafforzare le politiche attive per il lavoro e il sostegno ai nuclei familiari in difficoltà.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni:

- legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59*”;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, recante “*Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;
- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2016, recante “*Disposizioni in materia di trasferimento delle risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad Anpal*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*”;
- decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*”;
- decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

- decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”;
- decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2023, recante “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025*”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L’articolo 14 incide direttamente sull’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, modificandone parte del contenuto. In particolare, la richiamata disposizione prevede che le parole “*da adottare con le modalità di cui all’articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall’articolo 1, comma 5, del presente decreto*” vengano sostituite dalle seguenti: “*da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalità di cui all’articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204*”.

La richiamata disposizione incide, altresì, sull’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 44 del 2023, stabilendo che “*Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l’Avvocatura dello Stato*”.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.

Non vi sono incompatibilità con l’ordinamento costituzionale, risultando l’intervento in esame, in relazione agli obiettivi perseguiti, pienamente aderente ai principi ivi contenuti.

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L’intervento è pienamente compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L’intervento normativo è conforme ai principi previsti dall’articolo 118 della Costituzione. Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto

speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate e non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Il provvedimento non contrasta con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, né risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, né l'efficacia delle sue disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea secondo i trattati vigenti.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata effettuata la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, in quanto la disposizione prevede che le parole “*da adottare con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto*” siano sostituite dalle seguenti: “*da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204*”.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono disposizioni aventi effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti norme di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'articolo 14 non dispone l'adozione di provvedimenti attuativi, contenendo una mera proroga di termini stabiliti dalle due disposizioni vigenti, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023 e l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2023.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati nella disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, pertanto, non è stato necessario coinvolgere l'ISTAT.

Disposizioni in materia di imprese: Articolo 15 (*Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza*).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'articolo 15 trova il suo fondamento nella necessità di prorogare i termini in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, e risulta coerente con il programma di governo in quanto la gestione delle amministrazioni straordinarie in modo efficace, efficiente ed adeguato risulta di importanza fondamentale per consentire una corretta gestione dell'attività amministrativa, soprattutto a vantaggio delle imprese coinvolte.

Più precisamente, la norma in esame trova applicazione anche nei casi in cui vi sia un atto di cessione - esecutivo del programma liquidatorio – che venga messo in discussione nella sua validità nell'ambito di un contenzioso giurisdizionale. In particolare, la disposizione vuole prevenire e risolvere le problematiche connesse alla pendenza di giudizi amministrativi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento di procedure o atti inerenti alla gestione dei compendi aziendali: si interviene pertanto sull'articolo 4 del decreto legge 23/12/2023, n. 347 (recante “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”), relativo all'accertamento dello stato di insolvenza e al programma del commissario straordinario.

L'aspetto problematico che la norma intende risolvere risiede nel fatto che, ove il giudice adotti misure cautelari ovvero annulli atti impugnati da terzi controinteressati, l'assenza di una proroga nella fase gestoria comporterebbe la mancata prosecuzione del programma di amministrazione straordinaria previsto, con la conseguenza che, ove la cessione dei complessi aziendali non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, il Tribunale, su richiesta del Commissario Straordinario o anche d'ufficio, dispone, ex art. 70 d. Igs. 270/1999, la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, con ripercussioni rilevanti, soprattutto in termini occupazionali.

Per ovviare a tale ipotesi, si è inteso incidere sulla norma di riferimento consentendo una proroga del termine legislativo di esecuzione del programma del commissario straordinario, consentendo che la procedura giurisdizionale possa addivenire alla sua conclusione.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'articolo 15 si inserisce nel contesto della normativa in tema di proroghe del termine di esecuzione del Programma delle società ammesse alla Procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del d.l. 347/2003.

In proposito, si evidenzia che il d.l. 347/2003 contempla già la possibilità di prorogare il termine de quo:

(i) ai sensi dell'art. 4 comma 4 *ter*, per un massimo di 12 mesi “*Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali?*”

(ii) ai sensi dell'art. 4, comma 4 *septies*, “*Per le procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può disporre con le medesime modalità un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi, o per un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato autorizzato un*

programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La norma in esame incide sull'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, prevedendo una proroga fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in particolare con gli articoli 97 e 81 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle regioni e delle autonomie locali, in quanto i vari ambiti normativi disciplinati sono di competenza statale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione né sussiste la possibilità di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano altre iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla specifica materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'UE da segnalare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'articolo non contiene nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stato fatto ricorso esplicito alla tecnica della novella legislativa. Tuttavia, il termine di cui 4, comma 4 *septies* del d.l. 347/2003 è stato ulteriormente prorogato al verificarsi delle determinate condizioni previste dalla norma.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti, né è disposta l'abrogazione espressa di disposizioni normative sulla medesima materia.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

L'intervento normativo in esame non ha richiesto l'utilizzo di dati statistici e, pertanto, non si è reso necessario ricorrere ad apposite elaborazioni statistiche.

***fine

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

TITOLO: Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*”.

Amministrazioni competenti per materia: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, e Ministri: della difesa; dell’economia e delle finanze; delle imprese e del Madi in Italy; del lavoro e delle politiche sociali; della salute; dell’istruzione e del merito; dell’università e della ricerca.

Per le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, comma 1; e 14, è stata concessa l’esenzione dall’AIR ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale “*Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l’AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l’Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l’AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un’unica relazione AIR*”.

Le relazioni AIR settoriali, in relazione ai contributi pervenuti, sono state predisposte ai sensi dell’articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali, parti della Relazione AIR generale.

- 1) Disposizioni in materia finanziaria e fiscale: **articoli 2, 3, 4, 6 e 7.**
- 2) Disposizioni in materia di difesa: **articoli 11 e 12.**
- 3) Disposizioni in materia di protezione civile: **articolo 13.**
- 4) Disposizioni in materia di imprese e made in Italy: **articolo 15.**

Disposizioni in materia finanziaria, fiscale: Articoli: 2 (*Rideterminazione del valore delle cripto-attività*); **3** (*Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi*); **4** (*Assegnazione agevolata ai soci*); **6** (*Proroga termini finanziari*); **7** (*Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale*).

Referente AIR: Ufficio legislativo-finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento in esame risponde alla necessità di adottare misure urgenti in tema di proroga e definizione di termini legislativi, di rimessione in termini per il versamento di tributi e contributi dei soggetti aventi residenza, sede legale o operativa, nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia, di prosecuzione dei pagamenti ad opera del fondo indennizzi risparmiatori, di tutela dei lavoratori dipendenti cosiddetti «fragili», nonché al fine di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia sanitaria, universitaria, di istruzione, di giustizia militare e di organizzazione amministrativa. A ciò si aggiungono altre disposizioni volte a prorogare i termini per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione ucraina.

In tale contesto si collocano le disposizioni di carattere fiscale che verranno di seguito esaminate e che riguardano: la rideterminazione del valore delle cripto-attività (art. 2); la rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi (art. 3); l'assegnazione agevolata di beni ai soci (art. 4); le misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 7).

L'**articolo 2** del provvedimento introduce una modifica relativa alla rideterminazione del valore delle cripto-attività. Più nello specifico, la norma interviene sull'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, differendo al 15 novembre 2023 il termine precedentemente fissato al 30 settembre del medesimo anno.

Si tratta di una proroga dei termini fissati ai commi 134 e 135 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). Tali termini fanno riferimento al versamento o all'eventuale rateizzazione dell'imposta sostitutiva di cui al precedente comma 133 della stessa legge, concernente la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da cripto-attività.

Invero, il comma 126, lettera a) dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, introducendo la lettera c-*sexies*) al comma 1 dell'articolo 67 del Testo Unico delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 917 del 1986) ha classificato tra i "redditi diversi" anche le plusvalenze e gli altri oneri realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta, specificando che non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni. In tale occasione, il legislatore ha inoltre ritenuto opportuno chiarire che per "cripto-attività" deve intendersi una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

Il comma 133 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha così previsto che, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ora citate, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, a condizione che questo sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento.

L'**articolo 2** del decreto-legge in esame prevede dunque una doppia proroga. *In primis*, il termine per il versamento dell'imposta - inizialmente fissato al 30 giugno 2023, poi prorogato al 30 settembre 2023 dalla legge di conversione del c.d. "decreto Omnibus" (legge 3 luglio 2023, n. 87) – è stato differito al 15 novembre 2023. In secondo luogo, la proroga con gli stessi termini viene disposta anche per il versamento della prima rata in caso di rateizzazione del pagamento. Resta ferma la specifica che la rateizzazione è disposta fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo e sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Il decreto-legge in argomento, come anticipato, ha previsto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di luglio 2023 in alcuni territori della Regione Lombardia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. La norma di cui all'**articolo 3**, infatti, prevede una remissione in termini in favore dei soggetti residenti nei suddetti territori che, a causa degli eccezionali eventi alluvionali, non hanno potuto effettuare i versamenti fiscali e contributivi alle scadenze previste.

In sintesi:

- il primo comma considera tempestivi - se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2023, senza applicazione di sanzioni ed interessi - i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti aventi residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori dei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023.
- il comma 2 prevede che non si fa luogo a restituzione delle somme che, nelle more, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzioni ed interessi, ovvero mediante ravvedimento.

L'**articolo 4** proroga al 30 novembre 2023 il termine del 30 settembre 2023 previsto dall'articolo 1, commi da 100 a 105, della legge n. 197 del 2022 per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali nonché proroga il medesimo termine per il versamento delle relative

imposte sostitutive. Il termine del 30 settembre 2023 è stato ritenuto troppo stringente, anche per la concomitanza con altre scadenze fiscali.

L'**articolo 6** del provvedimento prevede una modifica del termine entro il quale i contribuenti soggetti al regime forfetario sono tenuti all'adempimento degli specifici obblighi informativi previsti dalla normativa vigente (cfr. articolo 1, comma 73, legge 23 dicembre 2014, n. 190). In particolare, l'articolo 6 prevede, relativamente al periodo d'imposta 2021, il differimento al 30 novembre 2024 del termine per l'adempimento degli obblighi informativi previsti a carico dei contribuenti che applicano il regime forfetario.

Tale disposizione è finalizzata a garantire un miglior coordinamento delle esigenze informative in esame con i principi dettati in materia di concordato preventivo biennale dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "*delega al Governo per la riforma fiscale*".

L'**articolo 7** mira ad anticipare dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023 il termine di utilizzo, anche da parte del cessionario, dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta – di cui all'articolo 1, commi da 2 a 9, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 – riconosciuti a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023.

CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento normativo contenuto nell'**articolo 2** estende il termine per aderire all'agevolazione fiscale introdotta dall'articolo 1, commi da 133 a 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di cripto-attività detenute alla data del 1° gennaio 2023.

L'intervento si inserisce nel più generale quadro di regolarizzazione fiscale delle cripto-attività, avviato in modo più organico sin dalla Legge di Bilancio del 2023, con la quale il legislatore ha preso atto della loro rapida e notevole diffusione e della necessaria e conseguente regolazione normativa.

La disposizione normativa di cui all'**articolo 3** si inserisce nel novero delle misure emergenziali adottate dal Governo per fronteggiare gli eccezionali eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 4 luglio 2023 in alcuni territori della regione Lombardia. Alla base dell'intervento normativo è la dichiarazione dello stato di emergenza, con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023.

L'intervento nasce dalla considerazione che i soggetti residenti nei predetti Comuni, non avendo modo di effettuare tempestivamente i versamenti tributari e contributivi che scadono nel periodo concomitante a tali eccezionali eventi meteorologici (nello specifico, dal 4 al 31 luglio 2023) – sia per l'impossibilità materiale derivante dai danni alle strade, agli immobili e alle infrastrutture, sia per

la indisponibilità economica dei soggetti direttamente colpiti - subirebbero l'applicazione di sanzioni per i tardivi versamenti.

Con riferimento all'**articolo 4** si evidenzia quanto segue.

L'articolo 1, commi da 100 a 105, della legge n. 197 del 2022 (Legge di bilancio 2023) ha stabilito che le Snc, Sas, S.r.l., S.p.A. e S.a.p.a. che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci:

- beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione;
- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap - nella misura dell'8% o del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione - sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'agevolazione si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni e che, entro il 30/9/23, si trasformano in società semplici.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato in 2 rate:

- 1) il 60% entro il 30/9/23;
- 2) il 40% entro il 30/11/23.

Il termine del 30 settembre 2023 è stato ritenuto troppo stringente, anche per la concomitanza con altre scadenze fiscali. Una richiesta di un più ampio termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali è stata anche oggetto di un'interrogazione 5-01306 a risposta scritta pubblicata il 13 settembre 2023 nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze).

In tale interrogazione, gli Onorevoli interroganti, sulla scorta delle segnalazioni ricevute, hanno chiesto al Ministro dell'economia e delle finanze di sapere "quali iniziative di tipo normativo si intendano introdurre al fine di concedere un maggior termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali".

Con riferimento, invece, all'**articolo 6**, occorre premettere che, nell'ottica di potenziare i diversi istituti di adesione spontanea, l'articolo 17, comma 1, lettera g), n. 2, della legge di delega fiscale n. 111 del 2023, ha delegato il Governo a introdurre una procedura di concordato preventivo biennale alla quale possono accedere i contribuenti di minore dimensione titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

La suddetta disposizione si rivolge ai contribuenti soggetti al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. I contribuenti sottoposti a tale regime

possono determinare, in maniera agevolata, il reddito imponibile mediante l'applicazione, ai ricavi conseguiti o compensi percepiti, di un coefficiente di redditività stabilito ex lege, con deduzione dei contributi previdenziali obbligatori. A questi ultimi è possibile applicare un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle previste per le imposte sui redditi, addizionali e Irap.

Proprio per i contribuenti soggetti al regime forfetario, la legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 73, ha previsto che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi, individua specifici obblighi informativi. Da tali obblighi informativi sono esclusi i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.

A tal proposito, con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 settembre 2023, prot. n. 325550/2023, è stato disposto che gli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi del citato comma 73 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il periodo d'imposta 2021, devono essere riportate nel quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche (righe da 375 a 381) dai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM.

Tale regime deve necessariamente coordinarsi con quanto previsto dalla legge delega fiscale all'articolo 17, comma 1, lettera g), n. 2.

La suddetta disposizione delega il Governo a prevedere che la proposta per la definizione della base imponibile del concordato preventivo biennale, ai fini della imposta sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, potrà essere formulata dall'Agenzia delle entrate in base all'incrocio delle banche dati e le nuove tecnologie a disposizione, nonché sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili.

La stessa legge delega fissa la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di un successivo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, risulti che il contribuente non abbia correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore in misura significativa rispetto al dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità. La disposizione prevede altresì l'irrelevanza - ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nonché dei contributi previdenziali obbligatori - di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato.

La disposizione recata dall'articolo 17, comma 1, lettera g), n. 2, della legge di delega fiscale mira, pertanto, a favorire l'emersione di materia imponibile e a offrire al contribuente l'opportunità di rendere certa la propria posizione tributaria.

Ciò premesso, con la previsione del termine del 30 novembre 2024 introdotta dall'articolo 6 del decreto-legge in commento, il legislatore intende operare un miglior coordinamento tra gli obblighi informativi per i contribuenti che applicano il regime forfetario e i principi dettati dalla legge delega 9 agosto 2023, n. 111 in materia di concordato preventivo biennale.

Attraverso tale intervento sarà possibile, infatti, avvalersi dei dati, relativi al periodo d'imposta 2021 e comunicati dai contribuenti che applicano il regime forfetario entro il termine del 30 novembre 2024, anche ai fini della definizione della base imponibile del concordato preventivo biennale.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento normativo di cui all'**articolo 2** è stato effettuato per consentire ai soggetti interessati dalla misura in argomento di avere un maggior lasso di tempo per l'effettuazione del versamento, anche alla luce della novità del regime introdotto con la legge di bilancio 2023 circa la tassazione delle cripto-attività. Destinatari della disposizione sono le persone fisiche, gli enti non commerciali (se l'operazione da cui deriva un potenziale reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa commerciale), le società semplici ed equiparate, ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, e i soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato che siano in possesso di cripto-attività alla data del 1° gennaio 2013. L'obiettivo specifico è quello di concedere ai citati soggetti un lasso di tempo maggiore per il versamento dell'imposta sostitutiva ai fini della rivalutazione, anche in caso di rateizzazione.

L'obiettivo generale della norma contenuta nell'**articolo 3** - che prevede la remissione in termini per il versamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, a favore dei soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori direttamente interessati dai gravi eventi alluvionali verificatisi nel mese di luglio 2023 - è quello di evitare a tali soggetti, che a causa degli eventi calamitosi sono impossibilitati ad ottemperare agli obblighi fiscali e contributivi, siano applicati sanzioni e interessi. Allo stesso tempo, la norma ha lo scopo di supportare i medesimi soggetti anche da un punto di vista economico, in quanto con la sospensione dei termini di versamento e la previsione di una ripresa differita delle somme sospese si posticipa l'esborso delle somme dovute.

Le norme si applicano a tutti i soggetti che alla data del 4 luglio 2023 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 e, pertanto, riguardano sia le persone fisiche che i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi anche piccole, medie e grandi imprese.

Per il perseguimento dei predetti obiettivi, le disposizioni in commento consentono ai soggetti interessati di provvedere al pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria scadenti nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, entro il 31 ottobre 2023, in un'unica soluzione, senza l'applicazione di sanzioni e di interessi.

L'intervento operato con l'**articolo 4** è quello di prorogare al 30 novembre 2023 il suddetto termine del 30 settembre 2023 per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali nonché di prorogare al medesimo termine il versamento delle relative imposte sostitutive.

Con riferimento **all'articolo 6**, si evidenzia che, in correlazione all'adozione della disposizione in tema di concordato preventivo biennale, si è ritenuto opportuno differire il termine entro cui è possibile adempiere agli obblighi informativi per il periodo d'imposta 2021, previsti per coloro che aderiscono al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, destinatari della disposizione in esame. L'obiettivo dell'intervento di cui all'articolo 6 del presente decreto-legge è, infatti, quello di realizzare un miglior coordinamento delle esigenze informative sottese alla disposizione di cui al comma 73 della citata legge 190 del 2014 con i principi dettati dalla legge 9 agosto 2023, n. 111 (“delega fiscale”) in materia di concordato preventivo biennale.

L'obiettivo generale dell'**articolo 7** è di anticipare dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023 il termine di utilizzo, anche da parte del cessionario, dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta – di cui all'articolo 1, commi da 2 a 9, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 – riconosciuti a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023.

Inoltre, il comma 3, prevede che, qualora in sede di monitoraggio dell'applicazione dei crediti d'imposta dovessero emergere dei residui rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate siano destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, al fine di attribuire misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche. L'integrazione delle risorse di cui al comma in analisi può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.

2.2 Indicatori

Con riferimento all'**articolo 2** si fa presente che, ai fini della valutazione degli effetti di impatto, sono stati analizzati i dati disponibili dei versamenti F24 con codice tributo 1717, istituito per tale regime di affrancamento dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2023.

Un utile indicatore è dato dall'ammontare delle imposte sostitutive che verranno versate nel periodo intercorrente tra il 30 settembre 2023 e il 15 novembre 2023.

Riguardo alla disposizione di cui all'**articolo 3**, per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si potrà fare riferimento a specifici indicatori, quali, ad esempio:

- il numero dei contribuenti che si avvalgono della remissione in termini e differiscono, quindi, l'esecuzione dei versamenti, senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti per l'omesso o tardivo versamento;
- il numero di versamenti che vengono eseguiti con scadenza differita rispetto a quella originaria, senza l'applicazione della sanzione e degli interessi previsti per l'omesso o tardivo versamento;
- il valore delle somme che vengono versate con scadenza differita rispetto a quella originaria, senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti per l'omesso o tardivo versamento;
- il numero di atti di accertamento e di riscossione coattiva che sarà possibile non adottare, in virtù della rimessione in termini, rispetto a quelli che sarebbero adottati, per omesso o tardivo versamento, in assenza della norma che prevede la suddetta rimessione.

Per quanto concerne l'**articolo 4** si fa presente che secondo la relazione tecnica al provvedimento la disposizione non determina effetti finanziari e la proroga interessa la medesima platea già considerata dalla disposizione originaria.

Per quel che concerne l'**articolo 6**, l'indicatore è costituito dalle informazioni (di tipo quantitativo e qualitativo) inviate entro il 30 novembre 2024 da parte dei contribuenti sottoposti al regime forfetario. Tali informazioni consentiranno di definire, in maniera più dettagliata, la base imponibile del concordato preventivo biennale formulato dall'Agenzia delle entrate.

Non risultano individuati indicatori con riferimento alla disposizione di cui all'**articolo 7**. Si fa presente che secondo la relazione tecnica al provvedimento la disposizione non determina effetti finanziari.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Con riferimento all'intervento di cui all'**articolo 2** l'impatto diretto è ascrivibile ai destinatari della misura fiscale, ossia: le persone fisiche, per le operazioni che non rientrano nell'esercizio dell'attività d'impresa; le società semplici ed i soggetti equiparati ex articolo 5 T.U.I.R.; gli enti non commerciali se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio degli stessi dell'attività di impresa; i soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, salve le previsioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l'imponibilità in Italia.

Per tali soggetti, infatti, le eventuali plusvalenze, derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle predette partecipazioni non sono assoggettate, per la parte rivalutata, ai regimi fiscali sostitutivi di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, alla disposizione non sono stati ascritti effetti per l'Erario, tenuto conto della circostanza che il nuovo termine ricade nella stessa annualità e che la proroga della misura interessa la medesima platea già considerata nella disposizione originaria. A conferma della neutralità finanziaria, si rileva inoltre che all'imposta sostitutiva sul valore delle cripto - attività, in via prudenziale, non sono stati ascritti effetti positivi di gettito in mancanza di dati concernenti la specifica fattispecie in esame.

La norma contenuta nell'**articolo 3** agevola i contribuenti da un punto di vista economico e sociale, mediante la previsione di un arco temporale più ampio entro il quale effettuare i versamenti con scadenza nel periodo compreso tra il 4 luglio e il 31 luglio 2023, i quali dovranno essere invero effettuati entro il 31 ottobre 2023. Difatti, concedendo la remissione in termini per l'effettuazione dei versamenti tributari e contributivi, da un lato si consente ai contribuenti di provvedere alla loro esecuzione in un momento successivo rispetto a quello ordinario, rendendo meno gravoso l'impegno economico richiesto e/o evitando che, per una temporanea indisponibilità di risorse, si sia costretti a non eseguirli perché impegnati a fronteggiare i danni e le difficoltà immediatamente conseguenti al verificarsi degli eventi eccezionali da cui sono stati interessati; dall'altro lato, si consente ai medesimi soggetti di avere nell'immediato una maggiore disponibilità di risorse grazie alla quale assicurarsi un non peggioramento della propria condizione socio-economica.

Con l'intervento operato con l'**articolo 4** si concede il più ampio termine del 30 novembre 2023 alle Snc, Sas, S.r.l., S.p.A. e S.a.p.a. per fruire delle condizioni agevolate previste dall'articolo 1, commi da 100 a 105 della Legge n. 197 del 2022 per assegnare o cedere ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione nonché beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Si concede, altresì, un più ampio termine per fruire della medesima agevolazione per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni e che si trasformano in società semplici.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, alla disposizione di cui all'**articolo 7** non sono ascritti effetti per l'Erario, dal momento che il nuovo termine ricade nella stessa annualità e che la proroga della misura interessa la stessa platea già considerata nella disposizione originaria.

3.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Con riferimento all'intervento di cui all'**articolo 2** non sussistono impatti specifici nei confronti delle PMI, in quanto, come già chiarito, i destinatari della disposizione sono le persone fisiche, gli enti non commerciali (se l'operazione da cui potrebbe derivare un potenziale reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa commerciale), le società semplici e equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir e i soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Per quanto concerne l'**articolo 3** non si è a conoscenza di valutazioni sui citati effetti. Si evidenzia come le misure riguardano tutte le imprese e, quindi, anche le piccole e medie imprese.

La proroga del termine al 30 novembre 2023 disposta dall'**articolo 4** si applica indipendentemente dai requisiti dimensionali delle società e, dunque, avrà effetti anche sulle PMI.

L'**articolo 6** si rivolge a tutti i contribuenti soggetti al regime forfetario, ossia alle persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo e, pertanto, produce effetti solamente indiretti sulle PMI.

Non sono state effettuate specifiche valutazioni in relazione agli effetti dell'intervento di cui all'**articolo 7** sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento contenuto nell'**articolo 3** non comporta alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento del mercato concorrenziale e sulla competitività imprenditoriale del Paese.

Per quanto concerne gli **articoli 2, 4 e 6** gli stessi non sembrano comportare effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

C. Oneri informativi

Gli interventi qui esaminati non comportano l'introduzione di nuovi oneri informativi per i soggetti interessati

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Con riferimento alle disposizioni in commento non sussiste la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea in quanto le norme non sono state emanate al fine di recepire direttive comunitarie.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Con riferimento all'intervento di cui all'**articolo 2** l'attuazione della misura fiscale, ivi prevista, è demandata all'Amministrazione finanziaria nell'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento e riscossione dell'IRPEF, svolta sulla base delle risorse strumentali previste dalla legislazione vigente. Gli interventi normativi contenuti negli **articoli 3, 6 e 7** non prevedono l'adozione di disposizioni di attuazione.

In relazione a quanto previsto **dall'articolo 4** non si ravvisano fattori prevedibili che possano condizionarne o impedirne l'attuazione.

4.2 Monitoraggio

Con riferimento all'intervento di cui all'**articolo 2** il monitoraggio dell'agevolazione, ivi prevista, è svolto nell'ambito dell'ordinaria attività di monitoraggio delle spese fiscali svolta dall'Amministrazione finanziaria utilizzando l'indicatore dato dall'ammontare delle imposte sostitutive che verranno versate nel periodo intercorrente tra il 30 settembre e il 15 novembre 2023.

Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione dell'**articolo 3**. Per il controllo della tempestività dei versamenti si applicano gli ordinari sistemi di controllo basati sui dati delle dichiarazioni e dei versamenti e sull'incrocio degli stessi. Detti controlli sono effettuati dall'Agenzia delle entrate e dagli altri enti impositori.

Non è previsto un sistema specifico di monitoraggio dell'intervento di cui all'**articolo 4**.

La riscossione della imposta sostitutiva dei soggetti che fruiscono dell'agevolazione prorogata, di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105, della Legge n. 197 del 2022, rientra nella ordinaria attività di accertamento e riscossione posta in essere dall'Agenzia delle entrate.

Per l'**articolo 6**, il monitoraggio sarà effettuato dall'Amministrazione finanziaria tenendo conto delle informazioni (di tipo quantitativo e qualitativo) inviate entro il 30 novembre 2024 da parte dei

contribuenti sottoposti al regime forfetario. Tali informazioni consentiranno di definire, in maniera più dettagliata, la base imponibile del concordato preventivo biennale formulato dall’Agenzia delle entrate.

I commi 1 e 2 dell’**articolo 7** non influiscono sul monitoraggio delle fruizioni dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, previsti dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 197 del 2022 e dall’articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2023.

Il comma 3 della disposizione prevede che, qualora in sede di monitoraggio dell’applicazione dei crediti d’imposta dovessero emergere dei residui rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate sono destinate, per l’anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese anche mediante l’integrazione del Fondo di cui all’articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, al fine di attribuire misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche. L’integrazione delle risorse di cui al comma in analisi può avvenire anche mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.

Disposizioni in materia di difesa: articoli 11 (*Proroga del termine per l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare*) e **12** (*Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari*).

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero della difesa.

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L’intervento normativo recato **dall’articolo 11** è volto a differire al 31 gennaio 2024 il termine per gli adempimenti preliminari alla indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare fissati dall’articolo 69, comma 4, del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), che andavano in scadenza il 30 settembre 2023 (articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14). In considerazione dei tempi ristretti entro i quali effettuare tutti gli atti del procedimento elettivo recati da tale articolo (decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare per l’indizione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni; pubblicazione del bando per le candidature al rinnovo almeno un mese prima della citata pubblicazione del dPCM) risulta necessario il differimento dei termini di conclusione del procedimento del citato rinnovo.

L'obiettivo dell'intervento normativo di cui **all'articolo 12** è quello di prorogare la data del 31 dicembre 2023 quale data di riferimento per la rilevazione della forza effettiva (e delle rispettive deleghe) utile alla prima misurazione della rappresentatività ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 5, della legge n. 46 del 2022.

In particolare, la proroga si rende necessaria al fine di disporre, nella sola fase di prima applicazione, di un quadro quanto più possibile aderente alla situazione "effettiva" delle deleghe conferite, includendo in esso, anche gli effetti delle eventuali revoche intervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 3. In tale quadro, la proroga della data di riferimento per la prima misurazione della rappresentatività al 31 gennaio 2024 è sicuramente più idonea a garantire il pluralismo, a sua volta espressione del principio di libera determinazione del militare.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La proroga recata **dall'articolo 11** è motivata dalla necessità di effettuare, nei tempi, tutti gli atti prodromici del procedimento elettivo.

La disposizione di cui **all'articolo 12** è volta a prorogare il termine per la rilevazione della forza effettiva (e delle rispettive deleghe) utile alla prima misurazione della rappresentatività ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 5, della legge n. 46 del 2022 che ha conferito al Governo una serie di deleghe ad adottare, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare le materie *per disciplinare l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale militare* allo scopo di garantire il più ampio esercizio della libertà sindacale da parte del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici.

L'obiettivo specifico **dell'articolo 11** è permettere il corretto esercizio del procedimento elettivo di rinnovo. L'obiettivo generale è il buon andamento dell'ordinamento giudiziario militare

L'obiettivo dell'intervento normativo di cui **all'articolo 12** è quello di prorogare l'efficacia delle disposizioni, al fine di valorizzare il ruolo delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate nelle rispettive procedure.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo che si intende realizzare con riferimento **all'articolo 11**, sarà accertato dopo il 31 gennaio 2024.

Obiettivo specifico **dell'articolo 12**. Indicatore: numero di associazioni a carattere sindacale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare rappresentative a livello nazionale.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione scelta è l'intervento legislativo.

Non sussistono opzioni alternative all'intervento legislativo recato **dall'articolo 11**, tenuto conto che la proroga dei termini per l'indizione delle elezioni può avvenire solo attraverso la modifica della disposizione di legge che regola la materia.

L'opzione di non intervento di regolazione (opzione zero) è stata valutata, ma è stata esclusa dato che era necessario intervenire mediante la modifica della normativa (proroga dei termini), come sopra specificato in relazione alla criticità riscontrata consistente nel fatto di non riuscire a svolgere gli adempimenti pre-elettorali nei termini.

Le sopra esposte circostanze possono essere fronteggiate esclusivamente con il presente intervento.

Allo stesso modo non risultano ipotizzabili, ovvero percorribili opzioni alternative rispetto al presente intervento senza il quale non sarebbe possibile esercitare il rinnovo del Consiglio previsto dal citato articolo 69 del d.lgs. n. 66 del 2010.

Al fine di giungere alla definizione della migliore opzione di intervento si è valutata per l'**articolo 12** anche l'opzione zero, che è stata scartata proprio per l'avvenuta constatazione della necessità di disporre, nella sola fase di prima applicazione, di un quadro quanto più possibile aderente alla situazione "effettiva" delle deleghe conferite, includendo in esso, anche gli effetti delle eventuali revoche intervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

L' "opzione zero" non è perseguibile dal momento che l'intervento proposto costituisce il presupposto necessario per realizzare una misurazione quanto più effettiva della rappresentatività.

Non sussistono opzioni alternative all'intervento legislativo, tenuto conto che la proroga della disposizione legislativa che è sede della materia, può avvenire solo mediante il presente provvedimento.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

- principali impatti (benefici e costi attesi) per i destinatari di cui alla sezione 1

I principali impatti per i destinatari diretti (magistrati militari) dell'intervento regolatorio recato **dall'articolo 11** sono la possibilità di espletare regolarmente il loro diritto di voto.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

La proroga di cui **all'articolo 12** consente di garantire il più ampio esercizio della libertà sindacale da parte del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

- principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività

Le disposizioni impattano positivamente sul personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e sulla magistratura militare. Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

- distribuzione temporale degli effetti considerati

Gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, secondo le proroghe (31 gennaio 2024).

4.2 Impatti specifici

A) Effetti sulle PMI (Test PMI)

Gli articoli 11 e 12 non contengono disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese.

Gli interventi proposti non introducono né eliminano oneri informativi a carico di cittadini e imprese e non incidono in alcun modo su costi o oneri amministrativi a carico degli stessi. Ciò, giacché le PMI non sono in alcun modo coinvolte, neanche indirettamente, dalle procedure recate dagli articoli di cui trattasi.

B) Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

Le disposizioni non sono suscettibili di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto contengono disposizioni (di carattere settoriale) rivolte unicamente al personale militare e alla magistratura militare.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Le disposizioni non introducono oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

Gli interventi regolatori non recepiscono direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita.

L'opzione scelta è stata ritenuta l'unica percorribile, atteso che gli interventi di proroga possono avvenire solo attraverso tali disposizioni di carattere legislativo.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

I soggetti responsabili in via primaria dell'attuazione degli interventi sono il Ministero della difesa (artt. 11 e 12) e il Ministero dell'economia e delle finanze (art. 12).

5.2 Monitoraggio

Il Ministero della difesa (artt. 11 e 12) e il Ministero dell'economia e delle finanze (art. 12) seguiranno l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'intervento e ne cureranno il monitoraggio.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR E PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di valutazione si è sviluppato attraverso un confronto costruttivo e condiviso tra il Ministero della difesa, attraverso le sue articolazioni (lo Stato maggiore della difesa) e il Comando generale della Guardia di finanza per l'articolo 12 mentre per l'articolo 11 il percorso di valutazione si è sviluppato attraverso un confronto con la Magistratura militare.

Disposizioni in materia di protezione civile: Articolo 13 (*Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina*).

Referente AIR: Settore legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La disposizione in esame si inserisce nel contesto emergenziale connesso alla crisi ucraina, rispondendo all'esigenza di assicurare la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione coordinate dai Presidenti delle Regioni in veste di commissari delegati e dai Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 04/03/2022 e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nei limiti di spesa di 36 milioni di euro.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Gli accadimenti occorsi nel territorio dell'Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile.

Vista l'eccezionalità della situazione, il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 25 febbraio 2022, ha dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. Detto stato di emergenza è stato prorogato dal Consiglio dei ministri, dapprima, con deliberazione del 12 maggio 2022 (fino al 31 dicembre 2022) e successivamente con deliberazione del 28 dicembre 2022 (fino al 24 maggio 2023)

Con deliberazione del 28 febbraio 2022 il Consiglio dei ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. Detto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023.

Con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 04/03/2022 è stato previsto che: a) il Dipartimento della protezione civile avrebbe assicurato il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, ad integrazione di quanto previsto dall'ordinaria rete di accoglienza gestita dal Ministero dell'interno; b) le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano avrebbero assicurato, nell'ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile.

Con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è stato previsto che, ad integrazione della rete di accoglienza prevista dagli articoli 9 e 11 del D.lgs 18/08/2015 n. 142, con l'articolo 31 comma1, lett. a), il Dipartimento della protezione civile avrebbe definito ulteriori forme di "accoglienza diffusa" da realizzarsi con il supporto dei Comuni, soggetti del Terzo Settore, centri di servizio per il volontariato, i soggetti iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui al D.lgs 25/07/1998, n. 286.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito

comunitario» è stato altresì disciplinato sul piano interno il regime di protezione temporanea, presupposto essenziale per l'accesso alle diverse misure assistenziali.

Con il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, è stata autorizzata la proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina e dello stato di emergenza per intervento all'estero di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022. Attraverso tale decreto sono stati disposti ulteriori finanziamenti per la prosecuzione delle attività di assistenza e di accoglienza sul territorio nazionale.

Con l'articolo 13 del decreto-legge n. 132 del 2023, al fine di consentire - senza ricorrere a nuovi prelievi dal Fondo per le Emergenze Nazionali - la prosecuzione, fino al predetto termine, delle forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, si autorizza il Dipartimento della protezione civile a riallocare, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, risorse per tale finalità, da erogare alle amministrazioni interessate nel corso della predetta annualità, attingendo a quota parte delle economie di spesa maturate per l'accoglienza diffusa.

La disposizione dispone che la copertura finanziaria agli oneri derivanti dalla norma, pari a 36 milioni euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Per la gestione dell'accoglienza ai profughi provenienti dall'Ucraina e titolari dello speciale permesso di protezione temporanea rilasciato in conformità al DPCM 2022 attuativo del D. Lgs. 85/2003, in coerenza con le citate fonti e i successivi provvedimenti (DL n. 21/2022 e successive modifiche e integrazioni, DPCM 28/03/2022 e successive OCDPC) sono state attivate una serie di misure, attualmente operative fino al 31 dicembre 2023.

Con riferimento alle somme autorizzate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, le attuali misure poste in essere permettono di stimare un ammontare di risorse disponibili al 31 dicembre 2023 per circa 67 milioni di euro.

In particolare, tale disponibilità deriva dalle minori spese sostenute o previste, a fine anno, con riferimento alle forme di accoglienza diffusa di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), del DL n. 21/2022 e s.m.i.. Per quanto concerne, invece, le attività direttamente poste in capo al SNPC (DPC e ai Presidenti delle Regioni-Commissari delegati mediante i servizi regionali di protezione civile), le somme impiegate e prelevate dal FEN "ordinario" per le esigenze dei Presidenti delle Regioni allo stato impiegate ammontano a € 129.998.151,20, cui occorre sommare una maggiore esigenza stimata al 31 dicembre 2023 per ulteriori 36 milioni di euro.

La disposizione è volta ad autorizzare l'impiego delle predette disponibilità residue, nel limite massimo di euro 36 milioni, per le spese sostenute e da sostenere, fino al 31 dicembre 2023, dal SNPC a favore dell'assistenza ai profughi provenienti dall'Ucraina, a valere sulle residue disponibili sopra indicate. Le risorse dovranno essere erogate alle amministrazioni interessate entro il 31 dicembre 2023.

2.2 Indicatori

Per quanto concerne gli aspetti quantitativi, la disposizione di cui all'articolo 13 del decreto-legge in esame prevede l'utilizzo, per le finalità sopra indicate, di risorse residue, nei limiti di 36 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto- legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento assicura la prosecuzione delle attività di accoglienza e assistenza da fornire ai titolari di protezione temporanea provenienti dall'Ucraina. Pertanto, la categoria che beneficia maggiormente dell'intervento è quella della popolazione ucraina giunta in Italia a seguito della crisi internazionale e destinataria del permesso di soggiorno per protezione temporanea. Si evidenzia che la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle Regioni, in qualità di commissari delegati e dai Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano di cui alla norma in esame, avrà luogo attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

La specificità della misura non evidenzia impatti sulle PMI

B. Effetti sulla concorrenza

Non si rilevano effetti sulla concorrenza

C. Oneri informativi

Dal presente intervento normativo non derivano oneri amministrativi in capo alle P.M.I., né sono previsti oneri informativi diretti a carico di cittadini e imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Si evidenzia che, trattandosi di accoglienza di cittadini sfollati provenienti dall'Ucraina, la materia riguarda le misure assistenziali assicurate in favore di titolari di protezione temporanea alla stregua di quanto previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Con Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 è stato previsto che il Dipartimento della protezione civile assicuri il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito della crisi internazionale sopra richiamata. Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile nelle attività previste. Per garantire il più efficace raccordo tra i diversi livelli operativi nello svolgimento delle attività di cui al presente contesto emergenziale, la citata Ordinanza, ha previsto l'istituzione di un comitato di coordinamento nazionale degli interventi composto dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, dal Direttore della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dal Coordinatore tecnico della Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Segretario Generale dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia.

I Commissari delegati e le Province autonome, per le finalità di cui all'OCDPC n. 872/2022, operano nell'ambito delle forme di coordinamento con gli enti locali, le Prefetture – Uffici territoriali del Governo già previsti ai sensi delle rispettive normative di protezione civile, ovvero, ove mancanti, istituendo appositi comitati, da loro presieduti, all'interno dei quali sono presenti i rappresentanti dei soggetti suindicati nonché delle strutture operative dei sistemi regionali di protezione civile e dei gestori dei servizi pubblici.

Per la definizione e attuazione delle procedure i Commissari delegati possono individuare uno o più soggetti attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento.

Inoltre, per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o a uno dei soggetti attuatori da lui individuato.

I soggetti intestatari delle contabilità speciali provvedono a rendicontare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza bimestrale, gli oneri conseguenti alle attività svolte, secondo modalità e modulistica appositamente definite e preventivamente condivise con la Commissione "protezione civile" della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e con l'Associazione nazionale comuni d'Italia per il relativo rimborso mediante le contabilità speciali. Ciascuna Regione, quindi, trasmette al Dipartimento della Protezione civile i dati di rendicontazione ai fini della richiesta di rimborso.

Al riguardo il Dipartimento della protezione civile ha predisposto le "*Linee guida per la compilazione delle schede di rendicontazione delle spese sostenute*" al fine di rendere disponibili ai soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione finanziaria degli interventi (Commissari Delegati, Soggetti attuatori, EELL, enti operanti nel contesto emergenziale) le informazioni e le istruzioni necessarie per la corretta compilazione della modulistica per la predisposizione della rendicontazione e per il rimborso delle spese sostenute.

4.2 Monitoraggio

L'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 24 maggio 2022, n. 895, prevede che, per assicurare il coordinamento unitario dell'attuazione delle misure di accoglienza diffusa e del contributo di sostentamento di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 dell'OCPC n. 881 del 29 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, attivate a beneficio delle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione Europea del 4 marzo 2022, il Capo del Dipartimento si avvale di un apposito Comitato, costituito con proprio provvedimento e composto da rappresentanti designati dalle Regioni e Province autonome, dagli Enti locali e dalle Amministrazioni centrali e degli altri soggetti pubblici e privati direttamente interessati.

Il Dipartimento della protezione civile, inoltre, ha elaborato il "Piano nazionale per l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina" del 13 aprile 2023 che descrive le misure generali organizzative messe in atto dal Servizio Nazionale della protezione civile per assicurare il monitoraggio qualitativo dei flussi, l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina.

Disposizioni in materia di imprese: Articolo 15 (*Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza*).

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'articolo 15 si inserisce nel contesto della normativa in tema di proroghe del termine di esecuzione del Programma delle società ammesse alla Procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del d.l. 347/2003.

In proposito, si evidenzia che il d.l. 347/2003 contempla già la possibilità di prorogare il termine *de quo*:

- ai sensi dell'art. 4 comma 4 *ter*, per un massimo di 12 mesi *“Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali”*

- ai sensi dell'art. 4, comma 4 *septies*, *“Per le procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può disporre con le medesime modalità un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi, o per un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa”*.

Tuttavia, tali disposizioni normative sono inidonee a fronteggiare l'ipotesi in cui l'atto di cessione esecutivo del programma liquidatorio sia messo in discussione nella sua validità nell'ambito di un contenzioso giurisdizionale, il cui esito, anche se favorevole, potrebbe giungere tardivamente rispetto al termine di esecuzione del programma già prorogato (art. 4, comma 4 *septies d.l. 347/2003 cit*).

Risulta evidente che destinatari della norma sono non soltanto le imprese nei cui confronti è emesso il provvedimento di proroga, ma anche i soggetti occupati presso le stesse, oltre chiaramente al Ministero delle imprese e del Made in Italy e i commissari straordinari per la parte amministrativa di competenza.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Come sopra rappresentato, le citate disposizioni normative, che nel caso di specie si intendono modificare, sono inidonee a fronteggiare l'ipotesi in cui l'atto di cessione esecutivo del programma liquidatorio sia messo in discussione nella sua validità nell'ambito di un contenzioso giurisdizionale, il quale, anche se favorevole, potrebbe giungere tardivamente rispetto al termine di esecuzione del programma già prorogato (art. 4, comma 4 *septies*).

Si evidenzia, infatti che a norma dell'art. 70 del d. lgs 270/1999, quando, essendo già stata concessa anche l'ultima utile proroga del programma, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, il Tribunale, su richiesta del Commissario Straordinario o anche d'ufficio, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, con le note conseguenze soprattutto in termini occupazionali.

Obiettivo generale è quindi quello di prorogare i termini previsti per l'amministrazione straordinaria di imprese in stato di insolvenza ove sia pendente un contenzioso giurisdizionale, mentre obiettivo specifico è rappresentato dalla emanazione di un provvedimento ad hoc per evitare che l'amministrazione straordinaria venga convertita in fallimento ai sensi dell'articolo 70 del d.lgs. 270/1999.

2.2 Indicatori

Con riferimento alla norma in esame, potrebbe essere preso in considerazione, quale indicatore, il numero di provvedimenti del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottati d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-ter del predetto decreto-legge n. 347 del 2003, nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Si ritiene che la norma in esame presenti impatti economici positivi estremamente rilevanti, in particolare con riferimento ai soggetti occupati presso le imprese nei cui confronti è esercitata la proroga. La norma, infatti, consente di salvaguardare i complessi aziendali - la cui cessione è già stata avviata- e, conseguentemente, i livelli occupazionali che verrebbero mantenuti con il buon esito della cessione stessa.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): la norma in esame non presenta effetti diretti nei confronti delle PMI, avendo ad oggetto grandi imprese in stato di insolvenza.

B. Effetti sulla concorrenza: Non si segnalano effetti specifici delle disposizioni in esame sulla concorrenza.

C. Oneri informativi: Le disposizioni analizzate non comportano oneri informativi a carico di PA o soggetti privati.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: Le norme analizzate non incidono sui livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

La norma in esame risulterà attuata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dai commissari straordinari competenti all'emissione dei decreti di proroga in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza.

4.2 Monitoraggio

L'attività di monitoraggio, ove necessario, sarà di competenza del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

****fine*

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'AIR

MODULARIO
P.C.M. 198

Mod. 251

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visto il Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”;

Viste le **allegate** richieste di esenzione dall'AIR predisposte per gli articoli 9, 10 comma 1, e 14, ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169;

Visto il conforme parere del NUVIR istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

DISPONE

l'esenzione dall'AIR per gli articoli 9, 10 comma 1, e 14 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del DPCM 15 settembre 2017, n. 169.

Roma, 18 ottobre 2023

Pres. Francesca Quadri

€ 4,20